

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FIGINO SERENZA

PROVINCIA DI COMO

Rep. N. .../2021

CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA -
CLASSIFICATO COME "VERDE" AI SENSI DEL D.M. DEL 13/02/2014.

CIG: 8917235F19

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,
presso la residenza comunale di Figino Serenza (CO),
nell'Ufficio Segreteria.

Avanti a me, Dott. Domenico Esposito, Segretario Comunale,
abilitato a ricevere e rogare nella forma pubblica
amministrativa i contratti in cui è parte il Comune, ai
sensi dell'art. 97 - comma 4, lett. c) - del T.U. delle
Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.
Lgs. N. 267 del 18.08.2000, senza l'assistenza dei
testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra
loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di
rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

da una parte:

- **Dell'Oca Enrico**, nato a Meda (MI) il 23/02/1959,
domiciliato per la funzione presso il Municipio del Comune
di Figino Serenza, che interviene al presente atto non in
proprio, ma nella sua qualità di Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria in legale rappresentanza del **Comune**

di Figino Serenza (codice fiscale 00415540137) con sede in Figino Serenza, Via Venticinque Aprile n. 16, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune";

dall'altra parte:

- XXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX, residente in XXXXXXXX, Via XXXXXXXX n. X, Cod. Fisc. XXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXX dell'impresaxxxxxxxxxx con sede legale in xxxxxxxx in Via xxxxxxxx n. xx (Codice Fiscale, P.IVA e Numero di iscrizione alla CCIAA di xxxxxxxxx:n. xxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxx, impresa che nel proseguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

P R E M E S S O

- che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 i Comuni di Figino Serenza, Novedrate e Capiago Intimiano, è stata costituita una Centrale Unica di Committenza, con sede a Figino Serenza, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

- che, con Determinazione a contrattare n. _____/R.G. del _____ adottata dal Responsabile dell'Area economico finanziaria del Comune di Figino Serenza, si è stabilito:

1. di appaltare mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di cinque anni i servizi di igiene urbana servizi del Comune di Figino Serenza;

per un importo complessivo stimato a base di gara di €
xxxxxxxxx, di cui costi per la sicurezza da rischi da
interferenza pari a zero;

2. di delegare la Centrale di Committenza con sede a Figino
Serenza (CO) all'adozione del provvedimento di indizione
gara ed approvazione schema del bando;

- che, con Determinazione n. _____/RG. del _____
del Responsabile della Centrale di Committenza, sono stati
approvati il bando di gara ed il disciplinare di gara con
annessi schemi di domanda;

- che a seguito di detta procedura, espletata in forma
telematica sulla piattaforma SINTEL di ARIA LOMBARDIA, come
da relativi verbali di gara approvati con determinazione
del Responsabile della Centrale di Committenza n. ____/RG
del _____ i servizi sono stati aggiudicati
all'"Appaltatore";

- che con determinazione del Responsabile della Centrale di
Committenza l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi
dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per effetto
della conclusione, con esito positivo, della procedura di
verifica dei prescritti requisiti in capo all'Appaltatore;

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità
contributiva (DURC), attestante l'assolvimento degli
obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni
(Numero Protocollo _____ scadenza validità _____);

- che è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 - comma 9 - del D.Lgs. n. 50/2016;

- che dalla consultazione, in data xxxxxx, dell'elenco dei fornitori, prestatore di servizi, ed esecutore di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di xxxxxxxx, risulta che l'Appaltatore è iscritto con il numero xx in data xxxxxx con scadenza xxxxxxxx.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite

convengono e stipulano

quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ARTICOLO 2 - Affidamento del Servizio

Il "Comune", come sopra rappresentato, conferisce all'"Appaltatore" che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto del servizio di igiene ambientale.

L'appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi di seguito specificati e comunque ogni onere relativo al personale, alla sua gestione, alle attrezzature e mezzi e relativa manutenzione.

I servizi oggetto dell'appalto sono:

a) la raccolta separata e il trasporto delle seguenti

tipologie di rifiuto:

- frazione secca (indifferenziato)
- frazione organica (umido)
- carta e cartone
- imballaggi in plastica
- vetro e lattine
- medicinali

b) Pulizia manuale delle vie, piazze e vuotatura cestini mediante operatore dedicato.

c) Servizio di pulizia meccanizzata del suolo pubblico e trasporto dei residui dalla pulizia meccanizzata del suolo pubblico.

d) Trasporto delle seguenti tipologie di rifiuti conferiti presso il centro di raccolta in Via Trento:

- residui vegetali
- ingombranti
- inerti
- vetro
- imballaggi in materiali misti plastica
- olii e grassi minerali
- olii e grassi animali e vegetali
- vernici inchiostri adesivi
- gas in contenitori a pressione
- medicinali.

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza

piena, assoluta ed insindacabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotte e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti:

a) Progetto del servizio in oggetto, approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. _____ del _____, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
- Schema di contratto di appalto;

b) offerta tecnica ed economica presentate dall'appaltatore in sede di gara.

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune di Figino Serenza e già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 3 - Qualificazione dei servizi

I servizi oggetto dell'appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e quindi sottoposta alla normativa dettata in materia. La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di

responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio del "chi inquina paga".

La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata altresì secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, giusto art. 178, del d.lgs. 152/2006, e quindi sottoposta alla normativa dettata in materia.

I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore o contemplati dalla normativa vigente in materia e come il Dlgs 116/2020 (tempi e modi per lo svolgimento di soggetti esclusi dal servizio pubblico) ed immediatamente segnalati all'Amministrazione Comunale.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, l'Impresa Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.1990 n.146 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, in caso di sciopero, l'Impresa si farà carico della dovuta informazione agli uffici comunali competenti e agli utenti

attraverso gli organi di stampa nelle forme e nei modi adeguati, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della sospensione o ritardo del servizio.

Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.

Qualora lo sciopero coincidesse con eventi o iniziative di interesse pubblico dove è generalmente richiesta una maggiore attenzione per il decoro o la sicurezza, fermo restando il potere di precetto per i casi più rilevanti, potrà essere richiesto di provvedere, a onere e cura dell'Impresa Appaltatrice, alla distribuzione alle utenze dell'area interessata di apposito avviso una settimana prima dello sciopero.

Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 16 "Penalità" del Capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all'Impresa Appaltatrice.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l'Amministrazione Comunale si avvarrà delle condizioni di cui al successivo art. 17 "Esecuzione d'ufficio". La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o parte di essi, non eseguiti dall'Impresa Appaltatrice.

In occasione delle festività in cui non viene eseguito il

servizio (es: 1 maggio, 25 dicembre), lo stesso dovrà essere recuperato nei tre giorni successivi alla data della festività, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione comunale almeno una settimana prima.

ARTICOLO 4 - Durata

L'appalto ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data di inizio del servizio avvenuta, nelle more di stipula del presente contratto, in data xxxxxx.

L'appalto scadrà, pertanto, il xxxxxxxx.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'Appaltatore al termine della durata del contratto e in presenza di gara d'appalto in corso, bandita ma non completata per cause tecnico-organizzative, al fine di garantire la continuità del servizio, s'impegna ad accettare la proroga tecnica del contratto per un periodo massimo di sei mesi salvo diversa durata concordemente stabilita tra le parti, il tutto nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente a quella data.

ARTICOLO 5 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

L'"Appaltatore" è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- indicare il nome di un responsabile, con recapito telefonico fisso e mobile ed indirizzo e-mail, cui l'Amministrazione Comunale potrà far riferimento per

qualsiasi motivo, durante l'orario di svolgimento dei servizi;

- apporre apposite scritte e/o disegni sui mezzi che li identifichi come destinati al servizio di nettezza urbana;

- predisporre la "carta dei servizi" a norma dell'art. 7 della L.R. n. 26/2003 con la quale assume nei confronti dell'utente (cittadinanza) impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni.

- comunicare tempestivamente le difficoltà incontrate nello svolgimento dei servizi (es: il mancato rispetto da parte degli utenti delle norme sul conferimento);

- comunicare mensilmente (entro il 15 del mese successivo) all'A.C. i dati riguardanti le quantità di tutte le raccolte attivate nel territorio, cui sarà allegata copia delle ricevute di pesatura e/o delle bolle di consegna o altro documento equivalente che attesti quantità e destinazione del rifiuto;

- compilare i formulari d'identificazione e dei registri di carico e scarico o di altra documentazione prevista dalle norme vigenti;

- effettuare gli oneri di pesatura dei rifiuti;

- assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

- qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura territorialmente competente;

- inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente appalto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'"Appaltatore", inoltre, è responsabile della qualità dei materiali raccolti, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento/trattamento/recupero, connessi alla non idoneità del rifiuto ad essi conferito, saranno a totale carico dell'"Appaltatore". In caso di necessità, il personale dell'"Appaltatore" dovrà segnalare alle utenze interessate le corrette modalità di conferimento.

Inoltre l'"Appaltatore" dovrà fornire l'elenco del personale in servizio presso il Comune e comunicare le eventuali variazioni entro 20 giorni dalle stesse. Entro il mese termine, l'"Appaltatore" dovrà fornire all'A.C.

l'elenco del personale di cui sopra con l'indicazione delle generalità, numero di matricola, livello, anzianità e numero di giorni/ore alla settimana in cui il personale stesso è impiegato nel Comune.

ARTICOLO 6 - Corrispettivo

All'"Appaltatore" verrà corrisposto un canone mensile di Euro xxxxxxxx (xxxxxxxx)oltre I.V.A. di cui oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a zero.

Il corrispettivo del presente contratto per i cinque anni di durata dell'appalto è stimato in complessivi Euro XXXXXXX= (XXXXXXXX) oltre IVA nella misura di legge.

ARTICOLO 7 - Opzioni

MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016

La S.A. si riserva la facoltà di incrementare o diminuire, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni oggetto dell'appalto fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario modificare:

- l'organizzazione e l'estensione dei servizi;
- la durata degli interventi previsti e le modalità del loro svolgimento nonché una diversa presenza del personale addetto.

In tali casi l'impresa aggiudicataria è obbligata ad accettare e a svolgere tali modifiche alle medesime

condizioni contrattuali fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20% dell'ammontare complessivo del contratto d'appalto.

L'importo di tale opzione ammonta a € XXXXXXXXXX.

PROROGA TECNICA

La S.A., entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà, che l'aggiudicatario si obbliga ad accettare quale clausola di contratto, di disporre la proroga del servizio per ulteriori 6 mesi, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi ulteriori, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

L'importo di tale opzione ammonta a € XXXXXXXXXX.

Tutte le predette opzioni rappresentano un diritto potestativo della S.A. e pertanto nel caso in cui la stessa decide di avvalersene, l'appaltatore sarà obbligato a dargli seguito mentre nel caso in cui la S.A. decida di non richiederle l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo compensativo.

IMPORTO MASSIMO DELL'APPALTO.

In funzione delle Opzioni di cui al presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 l'importo massimo stimato del servizio è calcolato in € XXXXXXXX IVA esclusa, di cui Euro XXXXXXXX

quale valore relativo all'opzione per l'aumento del quinto dell'importo contrattuale ed Euro xxxx quale valore relativo all'opzione per il periodo di proroga stimato in sei mesi.

ARTICOLO 8 - Aggiornamento canone

Il canone sarà assoggettato alla revisione periodica prevista dall'art. 106 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50. Il canone è fisso per il primo anno di servizio; per gli anni successivi sarà assoggettato alla revisione secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per il capitolo "12 - beni e servizi vari" rilevato dall'ISTAT; la variazione è riferita al periodo gennaio/dicembre dell'anno precedente.

La revisione in aumento potrà essere concessa previa presentazione all'Amministrazione Comunale da parte dell'Impresa Appaltatrice di apposita richiesta, corredata dai calcoli relativi alla revisione stessa; in caso di aggiornamento in diminuzione l'Amministrazione potrà procedere d'ufficio.

Gli adeguamenti tariffari determineranno l'aggiornamento automatico dei costi dal primo giorno dell'anno di competenza, ad esclusione del periodo di proroga breve previsto dall'art. 7. Qualsiasi variazione economica dei servizi conseguente a modificazioni, sarà oggetto di apposito atto deliberativo riportante in allegato la

relativa scheda di analisi di costo.

In caso di un aumento della popolazione superiore al 10% rispetto a quelle riferite alla data del bando di gara, saranno effettuati aggiornamenti del corrispettivo dovuto alla Impresa Appaltatrice. L'incremento sarà calcolato in percentuale sui canoni dovuti e sarà pari alla percentuale di incremento eccedente il 10% della popolazione. Tale incremento non sarà calcolato per i primi tre anni del servizio. In caso contrario, ovvero di una diminuzione della popolazione superiore al 5% rispetto a quelle riferite alla data del bando di gara, saranno effettuati aggiornamenti del corrispettivo dovuto alla Impresa Appaltatrice. Il decremento sarà calcolato in percentuale sui canoni dovuti e sarà pari alla percentuale di decremento eccedente il 5% della popolazione diminuita. Tale decremento non sarà calcolato per i primi tre anni del servizio.

ARTICOLO 9 - Trasporto rifiuti

I rifiuti oggetto del presente appalto conferiti al servizio di raccolta ordinario (rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilati agli urbani), compreso quanto raccolto con il sistema di raccolta differenziata e nel Centro di Raccolta di Via Trento, sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

I rifiuti solidi urbani differenziati e non che sono

raccolti dall' "Appaltatore", sul territorio comunale o presso il centro di raccolta di Via Trento, devono essere trasportati dagli automezzi in servizio, presso gli impianti di smaltimento, di recupero o di trattamento individuati dall'appaltatore nell'offerta di gara.

Gli oneri di smaltimento e/o trattamento saranno sostenuti direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Il costo del trasporto agli impianti di smaltimento si considera compreso nei costi dell'appalto, quindi interamente a carico dell' "Appaltatore", per distanze sino a 80 Km in linea d'aria dal Municipio di Figino Serenza.

I rifiuti raccolti e trasportati devono essere conferiti presso impianti di smaltimento e recupero/riciclo autorizzati e gestiti in conformità alla legislazione vigente.

L'impresa dovrà inoltre assoggettarsi, senza alcun aggravio dei costi per "fermo macchina" o per costo aggiuntivo di manodopera, a possibili richieste di pesatura e di controllo degli automezzi. Tali controlli potranno avere carattere di continuità (per periodi prestabiliti) o a campione da parte dell'Ufficio Tributi tramite personale a tal scopo autorizzato.

ARTICOLO 10 - Responsabilità verso terzi

L' "Appaltatore" è responsabile nei confronti del "Comune" dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del

contratto.

E', altresì, responsabile nei confronti del "Comune" e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo, altresì, di mantenere il "Comune" sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice di provvedere all'assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) e alle normali assicurazioni R.C. per automezzi o motocicli per un massimale unico di almeno € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) per ciascun mezzo.

L'Impresa Appaltatrice dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa all - risk (incendio, danni a terzi, persone, animali e cose) per i differenti servizi di raccolta rifiuti espletati, che copra anche danni provocati ai o dai contenitori utilizzati. L'Aggiudicatario resterà unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali. Originale per il beneficiario o copia resa conforme all'originale, ai sensi di legge, della polizza, dovrà essere consegnata all'Ufficio Ragioneria del

Comune di Figino Serenza, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

ARTICOLO 11 - Pagamenti

Il corrispettivo del presente contratto sarà versato in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del Comune tramite il Sistema di interscambio. Le fatture, secondo le indicazioni che saranno comunicate all'Appaltatore, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a:

Comune di Figino Serenza, P.Iva e C.F.: 00415540137, Via Venticinque Aprile n. 16, 22060 Figino Serenza (Co) e riporteranno il Codice Unico di Gara (C.I.G.) come riportato nei documenti di gara ed il codice IBAN su cui, ai sensi dell'art. 3, Tracciabilità dei flussi finanziari, della Legge 136/2010 saranno effettuati i bonifici bancari e/o postali dei pagamenti maturati.

Eventuali cause che comportano un ritardo nei pagamenti non potranno in nessun caso determinare la sospensione, anche momentanea del servizio, salvo in riconoscimenti degli interessi, come per legge.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di

pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte del Comune.

Ai sensi delle disposizioni legislative in vigore il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore solo previa acquisizione e/o visura telematica d'ufficio di DURC regolare.

Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, senza diritto per l'Appaltatore di rivendicare interessi e/o ritorsioni, la mancata acquisizione della certificazione D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause di forza maggiore, non daranno diritto all'Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Dal pagamento del corrispettivo mensile sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze formalmente contestate a carico dell'Appaltatore e quanto altro dallo stesso dovuto.

Il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014, applicherà il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" versando direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura dal fornitore.

ARTICOLO 12 - Personale dipendente

L'"Appaltatore" si obbliga a dimostrare, a qualsiasi

richiesta della "Stazione Appaltante", l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro in favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra l'Ufficio Ragioneria acquisirà: il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'"Appaltatore" nei confronti dei propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli enti previdenziali e assicurativi, se necessario, incamerando la cauzione definitiva.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della "Stazione Appaltante" del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà intervenire -

anche in corso di esecuzione del contratto -, con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'"Appaltatore".

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suindicati obblighi, la Stazione Appaltante ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto il contratto, come da art. 18 del CSA.

L'Appaltatore si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione (ivi comprese le buste paga) inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio alla Stazione Appaltante, ai fini di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli. A richiesta l'Appaltatore è pure tenuto a presentare tutta la documentazione attestante il rispetto di norme e contratti da parte delle eventuali ditte che in qualsiasi modo forniscono servizi di cui al presente appalto.

ARTICOLO 13 - Standard sociali minimi e condizioni di lavoro

I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in

materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella **dichiarazione di conformità allegata al presente contratto**, che deve essere sottoscritta dall'offerente (All. "1" "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi"). Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della "Stazione Appaltante", della conformità agli standard, l'"Appaltatore" sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la "Stazione Appaltante" ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta della "Stazione Appaltante" ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-

fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla "Stazione Appaltante" o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della "Stazione Appaltante" stessa;

4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla "Stazione Appaltante", nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della "Stazione Appaltante", una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla "Stazione Appaltante", che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle penali previste all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 14 - Cambio di gestione

Nel caso in cui a seguito dello svolgimento della presente gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio, il nuovo appaltatore dovrà prioritariamente assumere i lavoratori già addetti al servizio ed impiegati da precedente appaltatore a condizione che:

- i lavoratori siano disponibili;

- il loro numero e la loro qualifica siano ammortizzabili con l'organizzazione scelta dall'appaltatore subentrante.

La stazione appaltante non sarà responsabile della concreta applicazione di questa clausola e non rilascerà valutazioni né certificazioni finalizzate all'applicazione della presente clausola; le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

ARTICOLO 15 - Cauzione

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito ai sensi dell'art. 103 e 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 cauzione definitiva di Euro XXXXXXXX a mezzo polizza fideiussoria n. XXXXXX rilasciata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Agenzia di XXXXXXX, in data XXXXXX.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia voluto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 16 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'"Appaltatore" tutte le spese del

presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico del Comune di Figino Serenza.

ARTICOLO 17 - Domicilio dell'Appaltatore

Per tutti gli effetti del presente contratto, l'"Appaltatore" dichiara di eleggere il proprio domicilio presso xxxxxxxxxxxx.

ARTICOLO 18 - Controversie

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione dei servizi disciplinati dal presente contratto, per il quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le parti, sarà competente il foro di Como.

ARTICOLO 19 - Registrazione e bollo

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante Modello Unico Informatico (MUI) per l'importo di Euro 45,00.

ARTICOLO 20 - Trattamento dei dati personali

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il presente contratto è redatto in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. E richiesto, io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. XXXX pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui, a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di seguito verificata a mia cura, ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. In presenza delle parti, io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Il Comune di Figino Serenza: Dell'Oca Enrico (firma digitale)

L'Impresa xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx (firma digitale)

Il Segretario Comunale: Esposito Domenico (firma digitale)